



RENERGETICA S.P.A.

**STATUTO SOCIALE COSI' COME MODIFICATO A SEGUITO DELL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DEL 24 OTTOBRE 2023 IN CORSO DI PUBBLICAZIONE SUL
REGISTRO IMPRESE**



Renergetica S.p.A.

Salita di Santa Caterina 2/1
16123 - Genova
ITALY

Ph. +39 010 6422384
Mail: info@renergetica.com
Pec: renergetica@legalmail

C.F. e P.IVA 01825990995
Cap. Soc. € 1.108.236,66 i.v
www.renergetica.com

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO – DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 – Denominazione

1.1 La società è denominata “Renergetica S.p.A.” (di seguito anche, la “**Società**”).

ARTICOLO 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Châtillon (AO). La Società ha inoltre una sede operativa ed amministrativa nel Comune di Genova (GE).

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.

ARTICOLO 3 – Durata

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di Legge.

ARTICOLO 4 – Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto:

- a) lo sviluppo e la vendita di progetti nel campo delle energie rinnovabili, anche per mezzo d'investimenti propri anche attraverso apposite società veicolo;
- b) la produzione di energia prevalentemente da fonti rinnovabili;
- c) la costruzione, la gestione e la commercializzazione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione di energia, anche mediante concessione in affitto a terzi, sia in Italia sia all'estero, nonché l'acquisto, la vendita, la permuta o la costruzione di immobili, la loro conduzione nonché l'eventuale miglioramento, ampliamento e trasformazione;
- d) la commercializzazione della stessa energia, la commercializzazione dei diritti ad essa connessi, in conformità ai limiti stabili dalla legge e norme in materia vigenti e future;
- e) l'organizzazione e il coordinamento delle attività per la realizzazione in Italia e all'estero di opere di qualsiasi natura ingegneristica per la produzione e l'utilizzazione di energia nonché per l'analisi e soluzione di problemi di carattere ambientale e/o ecologico connesse alla realizzazione di dette opere;
- f) la prestazione di assistenza a soggetti terzi, volta all'individuazione di possibili finanziamenti e agevolazioni per la realizzazione di opere ingegneristiche per la produzione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica e per l'assolvimento delle relative procedure di ottenimento;
- g) servizi di consulenza, ingegneria ed asset management in campo energetico, anche erogati a terzi;
- h) il commercio, in tutte le sue forme di macchinari, attrezzi e utensili per la produzione e distribuzione dell'energia;
- i) attività di ricerca, consulenza, studio di fattibilità e assistenza; nonché attività di

acquisizione, vendita, commercializzazione e “trading” di beni e servizi, attività tutte riferite al settore di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c).

La Società potrà stipulare contratti aventi a oggetto l'utilizzo di concessioni di derivazione di acque a scopo idroelettrico, nonché di occupazione dei suoli e quant'altro necessario e connesso alla produzione dell'energia elettrica e al suo trasporto.

Tutte le attività nei limiti consentiti dalla legge possono essere svolte sia in Italia sia all'estero. Sono espressamente escluse le attività professionali o riservate ad iscritti in appositi albi.

La Società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, potrà assumere partecipazioni e interessenza in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi. È comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà assumere e concedere rappresentanze, commissionarie e concessioni di vendita per la commercializzazione degli stessi prodotti. La Società potrà inoltre realizzare iniziative editoriali, multimediali, distribuire prodotti editoriali e pubblicitari e, come attività strumentale, organizzare corsi di formazione rivolti ai privati, ai professionisti e alle imprese operanti in tutti i settori.

La Società potrà assumere mandati di agenzia e di rappresentanza di ogni genere.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie, ritenute utili e/o necessarie, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per il conseguimento dell'oggetto sociale e concedere garanzie, reali e personali, anche per obbligazioni altrui.

È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, (“TUF”).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI - LIBRO SOCI

ARTICOLO 5 – Capitale e azioni

5.1 Il capitale della Società è fissato in Euro 1.108.236,66 (unmilionecentoottomiladuecento trentasei virgola sessantasei), suddiviso in n. 8.103.698 (ottomilionicentotremilaseicento novantotto) Azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

5.2 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 Cod. Civ.

5.3 Le azioni sono oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**” il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”).

5.4 Qualora le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del

combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

5.5 L'Assemblea straordinaria in data 16 novembre 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile, di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 aprile 2027, il capitale sociale, per massimi Euro 110.583,00 (centodiecimilacinquecentoottantatre/00), corrispondenti ad un numero massimo di 808.610 (ottocentoottomilaseicentodieci) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,1367569 (zero virgola uno tre sei sette cinque sei nove) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock-grant denominato "Piano di incentivazione Renergetica 2021-2024" destinato ai dipendenti della Società., approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data.

ARTICOLO 6 – Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1 Le Azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla Legge o dallo Statuto.

6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

6.3 La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'Assemblea straordinaria previste dalla Legge. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. L'emissione di Azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

ARTICOLO 7 – Conferimenti e aumenti di capitale

7.1 I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei Soci a ciò interessati.

7.2 L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

7.3 È consentito che il diritto di opzione spettante ai Soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Cod. Civ., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle

azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

7.4 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'Articolo 2349, comma 1, del Cod. Civ..

ARTICOLO 8 – Identificazione degli azionisti

8.1 In materia di identificazione degli azionisti si applica l'Articolo 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

ARTICOLO 9 – Diritto di recesso

9.1 Il recesso spetta ai Soci nei casi previsti dalla Legge come inderogabili.

9.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 10 – Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

10.1 Sino a quando le Azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

10.2 Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle Azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

10.3 I Soci che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

10.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 10 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'Articolo 2377 Cod. Civ..

10.5 Le partecipazioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 11 – OPA Endosocietaria

11.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le Azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “**la disciplina richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro tempore vigente, il “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”).

11.2 Sino alla data dell’Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l’obbligo di offerta previsto dall’art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

11.3 L’applicazione dell’esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei Soci contrari alla relativa deliberazione assembleare – determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile – rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

11.4 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o dei Soci, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ARTICOLO 12 – Articoli 108 e 111 TUF

12.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12.2 L’Articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.

12.3 L’Articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l’esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

12.4 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

12.5 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12.6 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

TITOLO III ASSEMBLEA

ARTICOLO 13 – Competenze dell'Assemblea

13.1 Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie ai sensi di Legge e dalle norme del presente Statuto e deliberano sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

13.2 L'Assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

13.3 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

13.4 Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle Azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con le maggioranze indicate nel

comma seguente.

13.5 Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, i Soci della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

ARTICOLO 14 – Convocazione

14.1 L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

14.2 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei casi in cui la Legge consente di avvalersi di tale maggior termine, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

14.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere:

- (i) l'indicazione del giorno e dell'ora dell'Assemblea;
- (ii) il luogo di svolgimento dell'Assemblea, fatta salva la facoltà di cui al successivo Paragrafo 14.9 del presente Statuto;
- (iii) l'elenco delle materie da trattare;
- (iv) eventualmente l'indicazione del giorno, data e luogo della seconda e di ogni ulteriore convocazione qualora nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita;
- (v) le altre menzioni eventualmente richieste dalla Legge.

14.5 Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla Legge.

14.6 I Soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.7 I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

14.8 Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

14.9 Deve essere in ogni caso consentito l'intervento in Assemblea da remoto, attraverso collegamenti audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
- (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- (v) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 15 – Intervento in Assemblea, Presidente e verbalizzazione

15.1 Possono intervenire all'Assemblea i Soci ai quali spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per Legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.

15.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

15.3 I Soci ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 2372 del Codice Civile.

15.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di questi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

15.5 L'Assemblea, a maggioranza degli intervenuti, nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Nei casi di Legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

15.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal Notaio. Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del Presidente:

- (i) la regolare costituzione dell'Assemblea;
- (ii) l'identità e la legittimazione dei presenti;
- (iii) lo svolgimento della riunione;
- (iv) le modalità e il risultato delle votazioni;
- (v) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- (vi) le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

ARTICOLO 16 – Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima, seconda o ulteriore convocazione, è validamente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

16.2 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

16.3 Si considerano presenti tutti i Soci correttamente identificati dal Presidente.

16.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

16.5 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

ARTICOLO 17 – Voto

17.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile a un Socio è un voto non espresso.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 18 – Consiglio di Amministrazione

18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), anche non Soci, nominati secondo la procedura di cui al successivo Articolo 19. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di Legge.

18.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'Articolo 147-quinquies del TUF.

18.3 Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (l'“**Amministratore/i Indipendente/i**”).

18.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

ARTICOLO 19 – Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla Legge e dal presente Statuto.

19.2 La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste presentate dai Soci, sottoscritte dal Socio o dai Soci che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di Amministratore Indipendente. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a. le informazioni relative ai Soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b. il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c. l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d. la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

19.4 Ciascun Socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

19.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

19.6 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.7 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio.

19.8 All'elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.9 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla Legge per l'Assemblea ordinaria.

19.10 Per la nomina di quegli amministratori, ivi incluso un amministratore in possesso dei requisiti di Amministratore Indipendente, che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di Legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di Amministratore Indipendente previsti dal presente Statuto.

19.11 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

19.12 Qualora nel corso dell'esercizio venga a cessare dalla carica uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, per qualsivoglia motivo (ivi incluse le dimissioni volontarie), tale amministratore sarà sostituito, per effetto di delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, approvata dal Collegio Sindacale, mediante individuazione di un candidato appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato ovvero, in mancanza, mediante un candidato individuato dagli altri amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di Amministratore Indipendente previsti dal presente statuto. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta inteso che, laddove un amministratore venga a cessare per effetto di revoca per giusta causa, lo stesso soggetto non potrà essere rinominato quale amministratore della Società.

19.13 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

19.14 Se viene meno per qualsivoglia motivo la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

19.15 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in

cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 20 – Adunanze del Consiglio

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno convocate dal Presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera raccomandata A/R, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

20.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la totalità degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla Legge e dallo Statuto.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le delibere del Consiglio di Amministrazione saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

20.6 Sono in ogni caso riservate ad una decisione del Consiglio di Amministrazione, e pertanto non sono delegabili ad alcuno dei consiglieri (se non a meri fini esecutivi dopo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione), le delibere in relazione alle seguenti materie:

- a) l'approvazione e la modifica dei business plan, dei piani finanziari annuali o pluriennali e dei budget;
- b) l'acquisto e qualunque atto dispositivo (tramite vendita, conferimento, cessione, affitto, usufrutto, costituzione di vincoli o altro) di aziende o di rami di azienda, di beni immateriali (inclusi marchi e brevetti), di beni immobili e di partecipazioni in altre società per un importo superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per singola operazione;
- c) altri investimenti ed iniziative per un importo superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per singola operazione ove non previsti nel budget annuale;
- d) le decisioni inerenti al compenso di amministratori;
- e) l'assunzione di qualsiasi piano di stock option e, in generale, piani di incentivazione di amministratori e dipendenti legati ai risultati aziendali (inclusi termini, condizioni e beneficiari);
- f) le operazioni con parti correlate;
- g) la concessione o l'assunzione di finanziamenti o di garanzie (siano esse personali o reali) a o da qualsivoglia terzo per un importo complessivo superiore ad Euro 7.500.000,00 (sette milioni cinquecentomila/00), in ciascun esercizio sociale ove non previsti nel budget annuale;
- h) la riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale e/o la cessazione o riduzione sostanziale di talune attività attualmente svolte dalla Società e/o dalle eventuali società controllate;

i) l'esercizio della delega in relazione ad aumenti di capitali delegati.

20.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.8 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

20.9 Deve essere in ogni caso consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo videoconferenza, audio conferenza o teleconferenza, a condizione che: (a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e constare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) i presenti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione; (c) il soggetto verbalizzante sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento della riunione affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. In presenza di intervenuti dislocati in più luoghi, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, unitamente alla persona o alle persone, a seconda dei casi, incaricata o incaricate dal Presidente dell'accertamento di coloro che intervengono di persona, incarico che potrà essere – in ogni caso – affidato dallo stesso segretario verbalizzante.

ARTICOLO 21 – Poteri di gestione

21.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

21.3 L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 22 – Amministratori con deleghe

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle materie non delegabili per disposizione inderogabile di Legge o riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto, può (i) affidare la gestione della Società ad un Amministratore Delegato ed in generale attribuire deleghe agli amministratori (ii) nominare, con facoltà di delega ai sensi dei commi che precedono, institori o procuratori per determinati atti o per categorie di atti, determinandone i poteri.

22.2 Gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue Controllate, in occasione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23 – Direttore Generale

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla Legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie, nonché i poteri riservati al Consiglio di Amministrazione, in forma collegiale, ai sensi del presente Statuto.

23.2 Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

ARTICOLO 24 – Compenso degli amministratori

24.1 I compensi degli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea; in ogni caso, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese da essi sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni che siano ragionevolmente documentate. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

24.2 L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

24.3 L'Assemblea può determinare, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, l'importo complessivo massimo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 25 – Rappresentanza della Società

25.1 Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vicepresidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

25.3 La rappresentanza della Società spetta anche al Direttore Generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina

ARTICOLO 26 – Collegio Sindacale

26.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ..

26.2 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati secondo la procedura di cui all'Articolo 28 che segue, fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili di Legge.

26.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori di attività inerenti al settore di attività della Società.

26.4 I requisiti, le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinati dalla

Legge. Il Collegio Sindacale si riunisce con cadenza almeno trimestrale su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

26.5 I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

26.6 Le riunioni del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute (anche esclusivamente) a mezzo videoconferenza, audio conferenza o teleconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al Paragrafo 20.9 del presente Statuto.

26.7 All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

ARTICOLO 27 – Nomina e sostituzione dei sindaci

27.1 La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

27.2 Le liste presentate dai Soci, sottoscritte dal Socio o dai Soci che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- (i) le informazioni relative ai Soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (ii) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- (iii) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- (iv) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

27.3 Ciascun Socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

27.4 Hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

27.5 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

27.6 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati sindaci effettivi della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato sindaco effettivo della lista che

sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato sindaco effettivo della lista risultata prima per numero di voti.

27.7 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato sindaco supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato sindaco supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

27.8 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

27.9 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

27.10 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

27.11 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

27.12 Ferme restando le disposizioni di cui all'Articolo 2401 del Codice Civile per la sostituzione dei sindaci effettivi cessati, in caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

27.13 Qualora la nomina dei sindaci non possa, per qualunque ragione, avvenire secondo quanto sopra, si procederà con deliberazione assembleare ai sensi di Legge.

27.14 L'Assemblea che nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico.

ARTICOLO 28 – Revisore legale dei conti

28.1 La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

28.2 L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

28.3 L'Assemblea, nel nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

28.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale del suo incarico ed è rieleggibile.

TITOLO V BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 29– Bilancio e utili

29.1 Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai Soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, ove ne ricorrano i presupposti di cui all'Articolo 2364,

comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30 – Scioglimento e liquidazione della Società

30.1 La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

30.2 Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-bis Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

30.3 Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei Liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 31 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di Legge in materia di società per azioni e le altre Leggi vigenti in materia.